

Debiti verso fornitori in bilancio: interessi di mora e fatture da ricevere

SINTESI OPERATIVA

I debiti verso fornitori comprendono gli acquisti di competenza dell'esercizio anche se la fattura non è arrivata: occorre rilevare fatture e note di credito da ricevere e classificare la voce D.7 secondo OIC 19. Il costo ammortizzato può incidere sulla valutazione, mentre il ritardo sui termini concordati fa maturare interessi di mora. Premi e rettifiche modificano il saldo e vanno recepiti nelle scritture. Prima della chiusura, amministrazione, revisori e sindaci devono riconciliare contabilità, bilancio e nota integrativa, verificando gli effetti fiscali.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Nella maggior parte dei bilanci italiani i debiti verso fornitori sono la voce commerciale più consistente del passivo, alimentata giorno per giorno dagli acquisti di beni e servizi. Dietro l'apparente semplicità della voce D.7 si nascondono però aspetti tecnici tutt'altro che scontati: dalle fatture non ancora arrivate a fine esercizio, fino al calcolo degli interessi di mora quando il pagamento slitta oltre i termini concordati.

COSA RIENTRA NELLA VOCE DEBITI VERSO FORNITORI

La voce D.7 accoglie i debiti derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nell'ambito della gestione caratteristica dell'impresa, secondo quanto previsto dall'OIC 19. Vi confluiscono i debiti per fatture già ricevute, le fatture da ricevere per operazioni di competenza dell'esercizio, le note di credito da ricevere (che vanno portate in diminuzione del debito) e gli eventuali interessi di mora maturati su pagamenti scaduti. Restano invece esclusi i debiti verso fornitori appartenenti allo stesso gruppo societario, che l'art. 2424 C.C. impone di iscrivere separatamente nelle voci D.9, D.10, D.11 e D.11-bis, dedicate rispettivamente a controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE: LA COMPETENZA PRIMA DI TUTTO

Capita spesso che a fine anno siano entrate in azienda merci o servizi per i quali il fornitore non ha ancora emesso fattura. In questi casi, ai sensi dell'art. 2423-bis, primo comma, n. 3, C.C., occorre comunque imputare il costo all'esercizio di competenza, rilevando un debito stimato alla voce "fornitori per fatture da ricevere". Un esempio pratico: la Delta S.r.l. riceve una partita di materiali il 27 dicembre, ma la fattura del fornitore Omega arriva solo il 15 gennaio successivo. Il costo di 8.000 euro (più IVA) va comunque contabilizzato nel bilancio chiuso al 31 dicembre, come fatture da ricevere. Il meccanismo funziona in modo speculare per le note di credito da ricevere, tipiche dei resi di merce difettosa non ancora formalizzati con un documento del fornitore: anche in questo caso la rettifica del costo va anticipata all'esercizio di competenza, in diminuzione del debito verso fornitori.

IL COSTO AMMORTIZZATO APPLICATO AI DEBITI COMMERCIALI

Come tutti i debiti, anche quelli verso fornitori vanno rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 8, C.C., tenendo conto del fattore temporale. Nella pratica, però, l'impatto di questa regola sui debiti commerciali è quasi sempre trascurabile: l'OIC 19 riconosce che gli effetti dell'attualizzazione sono irrilevanti per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, condizione che riguarda la stragrande maggioranza dei debiti verso fornitori. Resta inoltre la facoltà, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o come micro-impresa secondo gli artt. 2435-bis e 2435-ter C.C., di valutare i debiti commerciali al valore nominale, senza applicare né il costo ammortizzato né l'attualizzazione.

TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI DI MORA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il tema più delicato, per chi gestisce i rapporti con i fornitori, riguarda i ritardi di pagamento. Il D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, disciplina gli interessi di mora dovuti in ogni transazione commerciale tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione. Gli interessi decorrono automaticamente, senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza di un termine di 30 giorni calcolato, alternativamente: I) dal ricevimento della fattura; II) dal ricevimento dei beni o dalla prestazione dei servizi, quando la data della fattura è incerta; III) dall'accettazione o dalla verifica di conformità della merce, se prevista dal contratto o dalla legge. Le parti possono pattuire un termine diverso, e persino escludere gli interessi di mora, ma le clausole gravemente inique per il creditore possono essere dichiarate nulle secondo quanto previsto dall'art. 7 del medesimo decreto.

IL TASSO DI MORA AGGIORNATO AL SECONDO SEMESTRE 2026

Il saggio degli interessi di mora si calcola sommando al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea una maggiorazione fissa di 8 punti percentuali. Il tasso BCE viene comunicato semestralmente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per il primo semestre 2026 il tasso di riferimento era pari al 2,15%, con un tasso di mora complessivo del 10,15%; per il secondo semestre 2026, dal 1° luglio al 31 dicembre, il tasso di riferimento è salito al 2,40%, portando il tasso di mora complessivo al 10,40%. Un aumento che riflette l'evoluzione della politica monetaria della BCE nel corso dell'anno.

PERIODO	TASSO BCE DI RIFERIMENTO	MAGGIORAZIONE	TASSO DI MORA TOTALE
1° semestre 2026	2,15%	+8 punti	10,15%
2° semestre 2026	2,40%	+8 punti	10,40%

Va tenuto distinto questo tasso da quello legale ordinario, disciplinato dall'art. 1284 C.C. e fissato ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze: per il 2026 il tasso legale è stato ridotto all'1,60%, con decorrenza dal 1° gennaio, un valore che si applica alle obbligazioni pecuniarie generiche e non alle transazioni commerciali tra imprese, per le quali resta operante il ben più elevato tasso di mora del D.Lgs. 231/2002.

Un esempio numerico aiuta a comprendere l'impatto pratico. La Gamma S.p.a. riceve dal fornitore Alfa una fornitura di componenti per 15.000 euro, con termine di pagamento pattuito a 30 giorni dal ricevimento della fattura, datata 20 giugno 2026. Il pagamento avviene però solo l'11 ottobre 2026, con un ritardo di 90 giorni rispetto alla scadenza, interamente maturato nel secondo semestre. Applicando il tasso del 10,40%, gli interessi di mora dovuti ammontano a $15.000 \times 10,40\% \times 90/365$, pari a circa 384,66 euro, che il fornitore Alfa ha diritto di fatturare separatamente alla Gamma S.p.a., e che quest'ultima dovrà rilevare tra gli oneri finanziari dell'esercizio.

I PREMI RICONOSCIUTI DAI FORNITORI

Non tutti i movimenti che interessano la voce D.7 sono di segno negativo per il cliente. Molti fornitori riconoscono premi commerciali, legati al raggiungimento di determinati volumi di acquisto nel corso dell'anno. Contabilmente, il premio può essere rilevato come rettifica diretta del costo di acquisto originario, oppure come rettifica indiretta, tramite un apposito conto "premi su acquisti". Se il premio matura entro la chiusura dell'esercizio ma viene liquidato dal fornitore solo in quello successivo, occorre comunque anticiparne la rilevazione, utilizzando il conto "fornitori per note di accredito da ricevere", in diminuzione della voce D.7, in coerenza con il principio di competenza economica.

COSA CONVIENE VERIFICARE IN PRATICA

Nella lettura della voce debiti verso fornitori, conviene sempre verificare la ragionevolezza della stima delle fatture da ricevere, un dato che nelle imprese con volumi di acquisto elevati può incidere in modo significativo sul risultato d'esercizio. È altrettanto utile controllare, per le imprese con fornitori esteri o con pagamenti sistematicamente in ritardo, se gli interessi di mora maturati siano stati correttamente rilevati tra gli oneri finanziari, anche quando il fornitore non li ha an-



cora fatturati: un'omissione frequente, che tuttavia espone il bilancio a un rischio di sottostima dei debiti effettivi verso terzi.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (25/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO